

Marzo 2019

Presidi di primo soccorso obbligatori in azienda

La normativa italiana di riferimento in materia di primo soccorso aziendale è il D.M. 388/2003 al cui interno vengono anche stabiliti i relativi presidi obbligatori.

Per la corretta individuazione dei presidi previsti, oltre che per la formazione dei propri addetti, in primo luogo è essenziale capire a quale gruppo l'azienda (o relativa unità produttiva nel caso di più sedi) appartiene (gruppo A, B o C). Tale appartenenza, effettuata con il supporto dell'eventuale Medico Competente, viene definita in base numero di lavoratori impiegati presso l'unità produttiva di riferimento, oltre che del relativo indice infortunistico di inabilità permanente del proprio gruppo tariffario INAIL.

Per le aziende o unità produttive rientranti nel gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire:

- 1) cassetta di primo soccorso: posizionata in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 1 del D.M.;
- 2) un mezzo di comunicazione adeguato ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso previsto dall'allegato 1 del DM 388/2003 è costituito da:

- “Guanti sterili monouso (5 paia);
- Visiera paraschizzi;
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
- Teli sterili monouso (2);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
- Confezione di rete elastica di misura media (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
- Un paio di forbici;
- Lacci emostatici (3);
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
- Termometro;
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa”.

Importante ricordare che per le aziende appartenenti al gruppo A il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare la relativa comunicazione di appartenenza all'ASL locale per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso (Rif. Art 1 comma 2 D.M. 388/2003).

Per le aziende o unità produttive rientranti nel gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire:

- a) pacchetto di medicazione, posizionato in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 2 del D.M.;
- b) un mezzo di comunicazione adeguato ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso previsto dall'allegato 1 del DM 388/2003 è costituito da:

- “Guanti sterili monouso (2 paia);
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1);
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);
- Un paio di forbici (1);
- Un laccio emostatico (1);
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza”.

E' fondamentale che sia la cassetta di primo soccorso che il pacchetto di medicazione siano:

- mantenuti in condizione di efficienza e di disponibilità immediata in caso di necessità (a tal fine è previsto che a livello aziendale venga predisposto un piano/procedura affinché il personale addetto, generalmente gli stessi addetti al primo soccorso, effettuino periodicamente un controllo del contenuto e scadenza dei relativi materiali);
- integrati sulla base di eventuali indicazioni del medico competente, dei rischi presenti nei luoghi di lavoro di pertinenza e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Infine nelle aziende o unità produttive che dispongono di lavoratori in servizio presso luoghi isolati, diversi dalla propria sede aziendale/unità produttiva di riferimento (es. cantiere, automezzi aziendali, ecc...) il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per comunicare tempestivamente con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO